



Città di **SAN PRISCO**
Provincia di Caserta

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2006
Testo entrato in vigore in data 01.01.2006*

I N D I C E

Articolo 1	- Principi generali	Pag.	3
Articolo 2	- Ambito di applicazione dell'istituto	Pag.	3
Articolo 3	- Competenza.	Pag.	3
Articolo 4	- Avvio d'ufficio del procedimento	Pag.	3
Articolo 5	- Procedimento ad iniziativa del contribuente	Pag.	4
Articolo 6	- Definizione dell'atto	Pag.	5
Articolo 7	- Perfezionamento della definizione	Pag.	5
Articolo 8	- Effetti della definizione.	Pag.	6
Articolo 9	- Riduzione della sanzione	Pag.	6
Articolo 10	- Decorrenza e validità	Pag.	7

Art. 1 - Principi generali

1. Nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di instaurare con i contribuenti una sempre più fattiva collaborazione, in modo da ridurre al minimo le controversie tributarie.
2. Tale procedimento non è obbligatorio per le parti, ognuna delle quali può comunque attivarlo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento, in presenza di soggetti passivi coobbligati, può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'Ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'Ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, procede all'annullamento dell'atto di accertamento definito.

Art. 3 - Competenza

1. Competente alla definizione degli accertamenti con adesione è il responsabile dell'ufficio preposto alla gestione del tributo o il funzionario delegato.

Art. 4 - Avvio d'ufficio del procedimento

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere attivato dall'Ufficio competente, prima della notifica dell'avviso di accertamento con un invito a comparire nel quale sono indicati gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, e la data di comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. L'invito a comparire deve essere formulato per iscritto e deve essere inviato a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero notificato a norma di legge. L'interessato può richiedere il differimento della comparizione non oltre trenta giorni, formulando istanza motivata. L'Ufficio valutata l'istanza può accordare il rinvio richiesto o fissare una data diversa dandone comunicazione al richiedente.
3. Il contribuente può anche richiedere di estendere il procedimento di adesione a tributi e/o annualità diverse da quelle per le quali l'Ufficio ha emesso l'invito a comparire.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito a comparire non è sanzionabile. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto dal responsabile con apposito verbale, senza necessità di ulteriori comunicazioni al contribuente.
6. La mancata partecipazione del contribuente impedisce comunque il ricorso al procedimento di adesione su istanza di parte.
7. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa anche a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso la presenza di elementi accertabili con adesione all'interno della pretesa tributaria avanzata dal Comune, che possono portare ad un eventuale ridimensionamento della stessa.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere attivato su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire può, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, richiedere con istanza in carta libera di procedere all'accertamento con adesione fornendo contestualmente gli elementi su cui si basa la sua richiesta.
3. L'impugnazione dell'avviso di accertamento alla Commissione tributaria provinciale preclude l'avvio del procedimento ad istanza di parte e, se interviene dopo l'avvio, comporta rinuncia all'istanza di definizione presentata.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della medesima, sia i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, sia quelli di pagamento del tributo.

5. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula al contribuente per iscritto l'invito a comparire.
6. La mancata comparizione del contribuente, salvo cause di forza maggiore nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
7. Eventuali richieste di differimento avanzate, con adeguata motivazione, dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 6 - Definizione dell'atto di accertamento con adesione

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, delle dichiarazioni rese dalle parti, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene redatto verbale in duplice esemplare da parte del funzionario responsabile del procedimento e firmato dal contribuente o da suo rappresentante munito di apposita delega. Una copia dei verbali sottoscritti viene consegnata al contribuente.
2. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
3. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 7 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani riscossa tramite ruolo, la definizione si perfeziona con la sottoscrizione del verbale e l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera euro 300,00. In tal caso l'Ufficio preposto all'accertamento esamina l'istanza e, qualora questa venga accolta sull'importo delle rate successive alla prima si applicherà l'interesse legale calcolato giorno per giorno a partire dalla data del perfezionamento dell'atto di adesione.

5. L'Ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di euro 5.164,56 può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente per il periodo di durata della rateazione. In questo caso il procedimento si perfeziona con la prestazione della garanzia e l'Ufficio rilascia copia dell'atto di definizione solo dopo aver ricevuto la documentazione della prestazione della garanzia.
6. Se il pagamento non viene effettuato o la garanzia prestata, il procedimento si intende concluso con esito negativo e l'Ufficio può proseguire la sua ordinaria attività di accertamento.

Art. 8 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento dalla definizione, senza che vi sia necessità di emissione di formale atto di revoca.

Art. 9 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge e, comunque, non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, il contribuente viene informato apponendo apposita avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
4. Non sono riducibili le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio.

Art. 10 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2006 e si applica anche agli accertamenti relativi ad annualità precedenti.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.